

RG 2288/2016




TRIBUNALE DI L'AQUILA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Donatella Salari, ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2288 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

 elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, via Cola d'Amatrice 13 presso lo studio dell'avv. Laura Mistichelli che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA


- convenuto -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto

Il ricorrente ha impugnato in data 7.7.2016 il provvedimento notificato il 10.06.2016, con il quale la Commissione territoriale di Foggia gli ha negato la protezione internazionale.

Il  cittadino del Senegal nato il giorno 1.1.1995 nella regione di Sédhiou (parte sudoccidentale del Senegal, nella media Casamance) ha proposto tempestivamente ricorso deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato

gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

Il ricorrente innanzi alla Commissione territoriale ha dichiarato che era fuggito dal Senegal per paura dei ribelli che il 15 febbraio 2015 avevano aggredito ed ucciso sotto i suoi occhi il fratello mentre lui veniva picchiato e scacciato dal campo dove stava lavorando con la vittima. I ribelli gli avevano intimato di non tornare più e pertanto era fuggito nel 2015 verso l'Italia.

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato ed in subordine l'applicazione della protezione sussidiaria ex art 14 D.Lgs. n. 251/2007.

Le circostanze dedotte risultano sostanzialmente attendibili, in quanto dotate di intrinseca coerenza, e se sembrano attenersi a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, possono, comunque, giustificare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione della regione di origine del richiedente.

Nel caso in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria, al richiedente la protezione internazionale, che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Invero, nello scrutinare la domanda del richiedente la protezione internazionale, occorre fare riferimento, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione, nonché alla circostanza che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Come noto, ai sensi del d.lgs. 251/07, la protezione sussidiaria è riconosciuta *“al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...”.*

Come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva

2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, superando il principio di disponibilità della prova che permea il giudizio civile ordinario improntato a preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

È noto poi che il giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non deve limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma accertare in concreto la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Tutte le fonti internazionali indicano che nella zona di provenienza del ricorrente, ossia quella del Casamance esiste un conflitto, risalente nel tempo, ma tuttora in corso, tanto da aver causato la fuga di centinaia di civili nei paesi vicini, alla zona di Casamance, dove sono attivi movimenti indipendentisti che fanno riferimento, dagli inizi degli anni ottanta, al Movimento delle Forze Democratiche (MFDC), che perora la costituzione della suddetta regione in uno stato autonomo contro il governo centrale.

Le notizie rinvenibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri "viaggiare sicuri" indicano quanto segue: "Nella regione meridionale della Casamance, la circolazione è da considerarsi pericolosa - si sono anche di recente registrati scontri tra forze di sicurezza e indipendentisti del MFDC - fuori dai centri abitati e dai complessi turistici. L'utilizzo delle strade secondarie è inoltre sconsigliato per la presenza di mine (in particolare nella zona di frontiera tra Senegal e Guinea Bissau) e per gli atti di banditismo, sempre possibili anche sulle rotabili principali. I maggiori focolai di tensione si concentrano verso il confine con la Guinea Bissau, a sud di Ziguinchor; nell'area di Bignona (verso il Gambia); in generale lungo le rotabili della regione, ove vi è il rischio di imboscate e di taglieggiamenti da parte di guerriglieri.

Si sconsigliano, pertanto, viaggi nella regione della Casamance se non effettivamente necessari.

ZONE A RISCHIO: la regione della Casamance, dove persiste da anni uno stato di insicurezza derivante dalla contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti e l'esercito regolare.

Attacchi armati sono stati registrati dappertutto nell'area ad eccezione della località turistica di Cap Skirring, che offre condizioni di sicurezza relativamente accettabili. Si consiglia, comunque, di non lasciare la zona alberghiera e di accedervi con i voli diretti che collegano la località a Dakar. È in corso un'azione di sminamento."

"Il conflitto, iniziato ufficialmente nel 1982, sembrava essersi domato dopo il trattato di pace del 2004, che evidentemente ha fallito. Trattandosi di una guerra "a bassa intensità", quella in Casamance si inserisce nell'elenco dei conflitti dimenticati, come tanti altri soprattutto in Africa. Che ha causato però finora 4 mila morti e quasi 11 mila sfollati" (dal sito Peace Reporter).

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutta la regione del Casamance, geograficamente isolata, all'interno del Senegal, e indicano il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, anche rispetto alla sistematica violazione dei diritti fondamentali della persona.

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, considerato il disposto dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, con riferimento al rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, che deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

Invero, la nozione di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, secondo i connotati consueti della storiografia, ma ricomprendendo, piuttosto, ogni scontro o manifestazione di violenza, anche non omogenee nel loro radicamento e ciclo, tra opposti gruppi di potere o di fazioni che manifestino caratteri di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o interagendo o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata


come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza “che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” e che “al momento dell’esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell’estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell’effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell’esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato”, sicché “le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”.

2. Nel valutare se una parte del territorio del paese d’origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all’epoca della decisione sulla domanda”.

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che la regione di origine del richiedente viva situazioni d’ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all’incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare del conflitto locale e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della materia trattata e della condizione delle parti, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

in accoglimento dell’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale di Foggia, riconosce a , la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in L'Aquila il 11.1.2017

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Salari